

Analisi Cndec e Fnc sugli effetti del mancato rispetto dei tempi di rientro dal finanziamento

DS6901

DS6901

# Rimborsi, oneri indeducibili

## Se relativi a deroghe delle banche sul recesso dal prestito

DI BRUNO PAGAMICI

**G**li oneri finanziari relativi a deroghe contrattuali concesse dalle banche per rinunciare all'esercizio del recesso dal prestito per mancato rispetto dei tempi di rimborso non sono fiscalmente deducibili. È quanto si legge nel documento di ricerca datato 17 aprile 2024 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndec) e della Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc), sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile degli oneri finanziari evidenziati nel bilancio 2023 (e in quelli successivi). Il documento conferma, tra l'altro, che gli interessi passivi per debiti verso l'erario (per avvisi di pagamento, di liquidazione, ecc.) siano esclusi dall'art. 96 Tuir e siano quindi indeducibili. La ricerca dei commercialisti, inoltre, richiama il principio della "derivazione rafforzata" (art. 83 Tuir, che presiede alla determinazione del reddito d'impresa e implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio) che nella versione attuale (1° marzo 2024) prevede che le imprese possono essere suddivise in tre categorie:

a) soggetti *Ias adopter*, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata" ed altre specifiche particolarità;

b) soggetti (non *Ias adopter*) diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata", definiti anche soggetti "OIC adopter";

c) microimprese, con fiscalità basata sul principio di "derivazione semplice".

Il modificato art. 83 del Tuir comunque esclude l'applicazione del principio di derivazione

rafforzata per le microimprese anche laddove queste:

- redigessero il bilancio in forma abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.), oppure

- decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

**Interessi passivi su deroghe contrattuali.** Gli istituti di credito possono chiedere l'inserimento nei contratti di mutuo a medio/lungo termine di clausole che impongono il rispetto di impegni (covenants) da parte della società mutuataria. Può accadere, ad esempio a seguito del cattivo andamento del mercato, che l'impresa non rispetti i parametri concordati. Le banche possono in questa circostanza concedere deroghe contrattuali a titolo oneroso, rinunciando all'esercizio del diritto contrattuale di recedere e di esigere l'immediato pagamento del debito in essere e dei relativi accessori. La somma richiesta per il mancato esercizio del diritto spettante agli istituti finanziari viene generalmente denominata "*waiver fee*" e come tale fatturata. Tale commissione bancaria sebbene abbia una natura prevalentemente finanziaria, presenta determinate caratteristiche che fanno propendere per l'esclusione dalla disciplina dell'art. 96, Tuir e per la sua riconducibilità ad un compenso per la prestazione di un servizio, in quanto: la *waiver free* non è direttamente riconducibile alla causa finanziaria del contratto di mutuo; il contratto di mutuo non viene modificato; le banche assumono un'obbligazione di non fare, cioè di non esercitare un diritto contrattualmente spettante; si tratta sostanzialmente di una penalità.

© Riproduzione riservata

